

COPIA



COMUNE DI SALTRIO

Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 Reg. Delib.

OGGETTO: **REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE, AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175.**

L'anno **duemiladiciassette**, addì **trenta** del mese di **settembre** alle **ore 11.00**, nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in **sessione straordinaria** ed in **seduta PUBBLICA** di **prima convocazione**.

SINDACO	ZANUSO Maurizio	Presente
CONSIGLIERE	FRANZI Giuseppe	Presente
CONSIGLIERE	SANT'ELIA Renato	Presente
CONSIGLIERE	FACCOLI Amos	Presente
CONSIGLIERE	REALINI DONATELLA	Presente
CONSIGLIERE	CASTELLANO Nicolò	Presente
CONSIGLIERE	STASI SALVATORE	Presente
CONSIGLIERE	ROMELLI Marco	Presente
CONSIGLIERE	SCALCIONE Amanda	Presente
CONSIGLIERE	SARTORELLI ANTONIO	Presente
CONSIGLIERE	LETO BARONE GIUSEPPE	Assente
CONSIGLIERE	COCCHI Diego	Assente
CONSIGLIERE	CHIOFALO Salvatore	Presente

Totale presenti n. 11

Totale assenti n. 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, quarto comma, lettera a), del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, il Segretario Comunale sig. **dott. Giuseppe CARDILLO**.

Il sig. **ing. Maurizio ZANUSO** – Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

CONSIDERATO quanto disposto dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.l) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i **Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;**

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";*

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017** il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute **alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;**

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P.,

anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, d.lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- ✓ in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Saltrio e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- ✓ in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, d.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente deliberazione;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione delle sotto indicate partecipazioni:

- a) **PREALPI GAS s.r.l.:** la società non svolge alcun servizio per conto di questo ente e la partecipazione fu acquisita sia direttamente che indirettamente a seguito della costituzione della stessa da parte di AGESP S.p.A. di Busto Arsizio e A.M.S.C. S.p.A. di Gallarate, di cui, quest'ultima, il Comune di Saltrio deteneva quota di partecipazione. Sono già state attivate con note del 18/06/2009 prot_4358 e del 29/06/2017 prot_5016 le offerte di prelazione ai soci per l'acquisto delle quote del Comune di Saltrio ammontanti a nominali € 45,10, a seguito della volontà del Consiglio Comunale di procedere in tal senso con deliberazioni n. 27 del 27/04/2009 (dismissione), n. 4 del 28/03/2015 (piano di razionalizzazione) e n. 10 del 24/03/2016 (relazione conclusiva razionalizzazione). Entrambe le suddette proposte hanno dato esito negativo per cui si procederà al recesso ai sensi dell'art. 2473 e seguenti del codice civile;
- b) **AZIENDA MULTISERVIZI COMUNALI S.p.A. (A.M.S.C.):** la società non svolge alcun servizio per conto di questo ente. Sono già state attivate le procedure per l'alienazione della partecipazione e la cessione dei titoli azionari del Comune di Saltrio è stata perfezionata con atto notarile n. 14095 di repertorio del 20/12/2016, a firma del notaio dott. Enrico Maria Sironi in Gallarate (VA), e registrato a Varese il 23/12/2016 al n. 37422;
- c) **GESTIONE IMPIANTI ECOLOGICI S.p.A. – in liquidazione:** la società non gestiva alcun servizio per conto di questa Amministrazione Comunale. Con atto notarile n. 17382/12420 di repertorio del 29/04/2015 a firma del notaio dott. Marco Traspadini in Milano, è stata messa in liquidazione la società GIE S.p.A. e nominato il liquidatore che sta procedendo al pagamento dei debiti ed alla riscossione dei relativi crediti, procedura che dovrebbe concludersi entro il 31 dicembre 2017. La società, come

risulta dal certificato camerale n. PV2413679 del 29/06/2017, è già stata cancellata in data 15/03/2017;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e – fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti – la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, ovvero così riassumibili:

- a) società **PREALPI GAS s.r.l.** di Busto Arsizio (VA);
- b) società **AZIENDA MULTISERVIZI COMUNALI S.p.A. (A.M.S.C.)** di Gallarate (VA);
- c) società **GESTIONE IMPIANTI ECOLOGICI S.p.A.** – in liquidazione di Cadegliano Viconago (VA);

TENUTO CONTO altresì che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

RITENUTO congruo procedere in base ai criteri suddetti all'alienazione ed alla liquidazione delle partecipazioni detenute nelle società:

- a) **PREALPI GAS s.r.l.** di Busto Arsizio (VA) – quota di partecipazione detenuta e da alienare: 0,00274881%;
- b) **AZIENDA MULTISERVIZI COMUNALI S.p.A. (A.M.S.C.)** di Gallarate (VA) – quota di partecipazione detenuta e già alienata: 0,006875%;
- c) **GESTIONE IMPIANTI ECOLOGICI S.p.A. – in liquidazione** di Cadegliano Viconago (VA) – quota di partecipazione in liquidazione: 2,1346%;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 28.03.2015, esecutiva ai sensi di legge, ed i risultati dallo stesso ottenuti:

- ✓ **PREALPI GAS s.r.l.:** avvio delle procedure di alienazione secondo la tempistica prevista dallo Statuto della società (prelazione dei soci) che ha dato esito negativo;
- ✓ **AZIENDA MULTISERVIZI COMUNALI S.p.A. (A.M.S.C.):** avvio delle procedure di cessione che si sono concluse positivamente in data 23.12.2016;
- ✓ **GESTIONE IMPIANTI ECOLOGICI S.p.A. – in liquidazione:** avvio delle procedure di liquidazione della società che hanno portato alla nomina del liquidatore ed alla cancellazione della società dai registri camerali a far tempo dalla data del 15.03.2017;

provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

PRESO ATTO:

- ✓ che, in conformità a quanto prescritto dall'art. 49, primo comma, del d.lgs. n. 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere favorevole, per quanto di competenza:
 - ❖ in ordine alla regolarità tecnica, il Responsabile del servizio Affari Generali;
 - ❖ in ordine alla regolarità contabile, il Responsabile del servizio Economico Finanziario;
 - ✓ del parere favorevole reso dal Segretario Generale in merito alla conformità della presente proposta di deliberazione alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ai sensi dell'art. 97, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 267/00 e s.m.i.;
 - ✓ del parere favorevole del Revisore del Conto che si allega al presente deliberato come parte integrante e sostanziale, espresso ai sensi dell'articolo 239, primo comma, lettera b), punto 3), del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;
- che si allegano alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1) **LA NARRATIVA** che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 241/90.

2) **DI APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3) **DI PROCEDERE** all'alienazione delle seguenti partecipazioni:

- a) **PREALPI GAS s.r.l.** di Busto Arsizio (VA) – quota di partecipazione detenuta e da alienare: 0,00274881%. La società non svolge alcun servizio per conto di questo ente e la partecipazione fu acquisita sia direttamente che indirettamente a seguito della costituzione della stessa da parte di AGESP S.p.A. di Busto Arsizio e A.M.S.C. S.p.A. di Gallarate, di cui, quest'ultima, il Comune di Saltrio deteneva quota di partecipazione. Sono già state attivate con note del 18/06/2009 prot. 4358 e del 29/06/2017 prot. 5016 le offerte di prelazione ai soci per l'acquisto delle quote del Comune di Saltrio ammontanti a nominali € 45,10, a seguito della volontà del Consiglio Comunale di procedere in tal senso con deliberazioni n. 27 del 27/04/2009 (dismissione), n. 4 del 28/03/2015 (piano di razionalizzazione) e n. 10 del 24/03/2016 (relazione conclusiva razionalizzazione). Entrambe le suddette proposte hanno dato esito negativo per cui si procederà al recesso ai sensi dell'art. 2473 e seguenti del codice civile, presumibilmente entro la data del 31 dicembre 2017;
- b) **AZIENDA MULTISERVIZI COMUNALI S.p.A. (A.M.S.C.)** di Gallarate (VA) – quota di partecipazione detenuta e già alienata: 0,006875%. la società non svolge alcun servizio per conto di questo ente. Sono già state attivate le procedure per l'alienazione della partecipazione e la cessione dei titoli azionari del Comune di Saltrio è stata perfezionata con atto notarile n. 14095 di repertorio del 20/12/2016, a firma del notaio dott. Enrico Maria Sironi in Gallarate (VA), e registrato a Varese il 23/12/2016 al n. 37422;



COMUNE DI SALTRIO

Provincia di Varese

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. (OMESSO) DEL 30.09.2017 AVENTE AD OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE, AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(Art. 49, primo comma, d.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Saltrio, lì 30.09.2017

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

F.to Salvatore Riccio

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(Art. 49, primo comma, d.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

Saltrio, lì 30.09.2017

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

F.to rag. Antonella Bernasconi

PARERE DI CONFORMITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

(Art. 97, secondo comma, d.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si esprime parere favorevole in merito alla conformità della presente proposta di deliberazione alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Saltrio, lì 30.09.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giuseppe CARDILLO

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to ing. Maurizio ZANUSO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Giuseppe CARDILLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del servizio Affari Generali certifica che il presente verbale, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, primo comma, legge 18.06.2009, n. 69) il giorno **05.10.2017**, e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi fino al giorno **20.10.2017**.

Lì, 05.10.2017

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to Salvatore Riccio

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 05.10.2017 al 20.10.2017, è divenuta esecutiva il giorno **15.10.2017**, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, terzo comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267).

Per copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 15.11.2017



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Salvatore Riccio